

Sent. 6607
04

Rep. 5606
04

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, sez. XIII civile

Nelle persone dei magistrati:

dott. Mario Zevola	Presidente
dott.ssa Carmen D'Ambrosio	giudice relatore
dott.ssa Maria Gabriella Mennuni	giudice

nella causa n. R.G./23164/04 ha pronunciato la seguente

sentenza

tra [redacted] con il proc. dom. avv. Matteo Rezzonico

opponente

e

[redacted] con il proc. dom. avv. [redacted]

opposto

Fatto

Con decreto in data 15/3/04, su istanza di [redacted] che chiedeva - ai sensi dell'art. 6 comma 4 L. 431/98 - la rifissazione della data di esecuzione dello sfratto, il giudice del Tribunale rigettava la richiesta nella considerazione che il reddito del nucleo familiare dell'istante non consentiva la concessione del beneficio richiesto.

Avverso tale decreto [redacted] proponeva reclamo con atto depositato il 3/4/04 nel quale sosteneva che l'art. 6 comma 4 L. 431/98 non prevedeva alcuna indagine sul reddito

el

dell'istante, limitandosi a subordinare la concessione del differimento della data di esecuzione alla sola sussistenza del requisito dell'esistenza di un provvedimento esecutivo di rilascio emesso dopo la data di entrata in vigore della legge 431/98;

faceva presente, inoltre, di essere proprietario di un immobile concesso in locazione del quale non poteva entrare in possesso poiché la conduttrice è persona ultrasessantacinquenne che beneficia della sospensione ex lege dell'esecuzione ai sensi della L. 388/00;

chiedeva, quindi, a modifica del provvedimento reclamato, il differimento della data di esecuzione dello sfratto ai sensi dell'art. 6 comma 4 L. 431/98 e/o ai sensi dell'art. 6 commi 4 e 5 L. 431/98.

Si costituiva [redacted] che contestava le deduzioni avversarie sostenendo che il legislatore, prevedendo il deposito da parte del conduttore della dichiarazione dei redditi, ha inteso subordinare l'eventuale rifissazione dello sfratto, già esecutivo, solo ai casi di reale difficoltà economica;

sottolineava, altresì, che il reddito annuo di € [redacted] consente al [redacted] di trovarsi altra abitazione anche se a canone maggiore rispetto agli attuali soli € [redacted] mensili e che aveva già usufruito di un anno per il rilascio dei locali ai sensi dell'art. 56 L. 392/78 e aveva, quindi, avuto il tempo per trovare altra abitazione; chiedeva, pertanto, il rigetto del reclamo.

All'udienza odierna fissata per la comparizione parti e discussione comparivano i procuratori delle parti che si

riportavano alle rispettive deduzioni e conclusioni, il Tribunale, all'esito della discussione, emetteva sentenza del cui dispositivo dalla lettura.

Diritto

Il Collegio osserva.

L'art. 6 comma 4 L. 431/98 prevede che, per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della medesima legge, il conduttore può chiedere una sola volta che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5.

Prevede, altresì, che siano applicati i commi dal secondo al settimo dell'art. 11 D.L. n. 9 del 1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 1982.

Ora, il comma secondo di tale norma dispone che all'istanza devono essere allegate le attestazioni relative all'entità del reddito dell'istante e del nucleo familiare, e al comma settimo dispone che il giudice determina il giorno dell'esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative alla situazione economica delle parti;

il giudice, pertanto, nel rifissare il giorno dell'esecuzione, è chiamato ad operare una valutazione anche economica che gli consente nel caso concreto di spaziare tra il minimo e il massimo previsti;

nella fattispecie il Collegio ritiene che, visto il reddito dell'istante e del suo nucleo familiare (pari ad € annui) non si possa parlare di situazione di difficoltà economica;

81

il reclamante ha chiesto che venisse applicato il comma 5 dell'art. 6 L. 431/98 sul presupposto di essere proprietario di immobile locato ad una persona ultrasessantacinquenne che beneficia della sospensione dell'esecuzione ai sensi della L. 388/00 e, quindi, di avere diritto alla rifissazione fino al massimo di diciotto mesi;

su questo punto il Collegio osserva, innanzitutto, che il [REDACTED] aveva proposto istanza di rifissazione del giorno dell'esecuzione ai sensi del comma 4, e che solo con il reclamo ha chiesto l'applicazione del comma 5 e, pertanto, si tratta di domanda nuova e come tale inammissibile;

in ogni modo, si osserva che la disposizione richiamata prevede la possibilità che il differimento del termine dell'esecuzione sia fissato fino a diciotto mesi nel caso in cui il conduttore sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio;

ora, nel caso di specie il [REDACTED] non ha dato prova di aver iniziato l'esecuzione nei confronti della propria inquilina che, comunque, avrebbe diritto alla sospensione dell'esecuzione fino al 30 giugno prossimo.

Svolte tali considerazioni, si ritiene equo rifissare il giorno dell'esecuzione al 30/6/2004.

Si ritiene vi siano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.


Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:

1) fissa per l'esecuzione del rilascio il giorno 30 giugno 2004

2) spese compensate

Così deciso in data 10 maggio 2004

Il Presidente



Il giudice est.



La presente sentenza è stata depositata in pubblico mediante deposito in data 24.5.04



IL CANCELLIERE G1
Dott.ssa Flavia Luisa Vitale

